

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER INCARICHI DIDATTICI ESTERNI AL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELL'UNIVERSITA' DI MACERATA

(emanato con D.R. n. 690 dell'11 maggio 2009, modificato e integrato con D.R. n. 811 del 29 novembre 2011)

Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno e detta i criteri e le procedure per il rilascio da parte dell'Università degli Studi di Macerata dell'autorizzazione al conferimento di incarichi didattici esterni presso Altri Atenei al personale docente e ricercatore di questa Università.

ART. 1 – Domande di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione per incarichi didattici fuori sede per corsi di laurea di I livello, Il livello e post lauream va prodotta al Preside della Facoltà di appartenenza in tempo utile e comunque almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività didattica a cui si riferisce la richiesta, salvo comprovato ed eccezionale impedimento.
2. Il Consiglio di Facoltà, è tenuto ad accertare la compatibilità con lo svolgimento dei compiti istituzionali ed in particolare la situazione complessiva del carico didattico del docente e ricercatore all'interno dell'Ateneo
3. Non necessitano di autorizzazione gli incarichi presso corsi di studio dell'Università di Macerata. E' sufficiente, in tal caso, la comunicazione al Preside della Facoltà di appartenenza.

ART. 2 – Criteri per il conferimento dell'autorizzazione¹

Il Consiglio di Facoltà, per il rilascio di eventuali nulla osta a docenti e ricercatori, terrà conto dei seguenti criteri:

1. L'autorizzazione è concessa dal Rettore, previo parere favorevole del Consiglio della Facoltà interessata, solo qualora durante l'anno accademico ciascun docente interessato garantisca l'assolvimento di impegni didattici previsti dalle norme vigenti.
2. Ai professori e ricercatori dell'Ateneo è consentito lo svolgimento di incarichi didattici fuori sede per non più di 60 ore all'anno. Su tale monte ore massimo potrà essere concessa una deroga soltanto nell'ipotesi in cui l'incarico didattico fuori sede riguardi un solo insegnamento annuale con durata superiore alla 60 ore.
3. Comma abrogato.

ART. 3 – Sanzioni

Nel caso di svolgimento di incarichi per i quali non sia stata richiesta o sia stata negata l'autorizzazione, salve le più gravi sanzioni, l'eventuale compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato dal percettore sul bilancio dell'Università.

¹ Così come modificato con D.R. n. 811 del 29.11.2011

ART. 4 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento.